



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DI SOCIETÀ SPIN-OFF E START UP

*(emanato con D.D. n. 277 del 12 giugno 2013, pubblicato in pari data
all'Albo Ufficiale on line e modificato con D.D. n. 500 del 2 ottobre 2019)*

Art. 1 Principi generali

1. La Scuola Normale Superiore, in conformità alla normativa vigente, in attuazione dei principi generali del proprio Statuto e al fine di promuovere e organizzare la ricerca, favorisce la tutela dei risultati della ricerca della Scuola e la valorizzazione economica dei risultati.
2. In questo quadro, la Scuola favorisce le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società o consorzi aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e/o servizi innovativi o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati con il contributo determinante delle risorse di ricerca della Scuola.
3. Tali iniziative sono finalizzate al perseguimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali della Scuola. In nessun caso possono essere deliberate la costituzione o la partecipazione a società e consorzi il cui oggetto non sia compatibile con la mission della Scuola o la cui attività possa lederne il prestigio scientifico e istituzionale.

Art. 2 Definizioni, forma giuridica e durata

1. Nell'ambito del presente Regolamento:
 - a) il termine "spin-off" indica ogni iniziativa societaria, costituita ai sensi del D.Lgs. 297/1999 e s.m.i., alla quale la Scuola partecipa in qualità di socio o che si avvalga di strutture ed eventualmente di attrezzature e/o servizi della Scuola ma alla quale la Scuola non partecipa in qualità di socio, avente come scopo lo sfruttamento dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi derivanti in tutto o in parte dall'attività di ricerca della Scuola;
 - b) il termine "start up" indica ogni iniziativa societaria che si avvalga di strutture ed eventualmente attrezzature e/o servizi della Scuola ma alla quale la Scuola non partecipa in qualità di socio, avente come scopo lo sviluppo precompetitivo di nuovi prodotti, processi e servizi derivanti in tutto o in parte dall'attività di ricerca della Scuola;
 - c) il termine "start up innovativa" ogni iniziativa societaria avente le caratteristiche previste dall'art. 25 comma 2 del D.L. 179/2012 conv. dalla L. 221/2012 e le caratteristiche previste dalla precedente lettera b).
2. Gli spin-off possono essere costituiti in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata o di società cooperative o consortili. La partecipazione della Scuola a uno spin-off di norma non può essere superiore a 5 anni e può essere rinnovata previa nuova valutazione, che dovrà tenere conto dei risultati conseguiti, della utilità e di ogni altro aspetto di cui all'art. 4.
3. Gli start up possono essere costituiti in qualsiasi forma giuridica di società o consorzi. L'impegno della Scuola in una start up di norma non può essere superiore a 3 anni e può essere rinnovato previa nuova valutazione che dovrà tenere conto dei risultati conseguiti, della utilità e di ogni altro aspetto di cui all'art. 4.

Art. 3 Iniziativa

1. La costituzione o il riconoscimento di spin-off o start up della Scuola sono proposti da soggetti che rientrino in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo e non di ruolo della Scuola anche successivamente alla cessazione del proprio rapporto di servizio;

- b) dipendenti della Scuola appartenenti al personale tecnico-amministrativo, anche successivamente alla cessazione del proprio rapporto di servizio;
 - c) titolari di assegni di ricerca o di altre borse di studio o ricerca presso la Scuola nonché personale che collabora, mediante contratto di prestazione d'opera coordinata e continuativa, a progetti di ricerca della Scuola per un periodo di norma non inferiore ai dodici mesi;
 - d) allievi dei corsi ordinari o di perfezionamento anche successivamente al completamento del proprio corso di studi.
2. La partecipazione alla società spin-off o start up da parte di professori e ricercatori universitari, allievi ordinari e perfezionandi e titolari di assegni di ricerca, può aversi, ai sensi dell'art.2 del DM 168/2011, sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
3. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale della società spin-off/start up altre persone fisiche e/o giuridiche, società, enti e/o soggetti, italiani o stranieri, pubblici o privati, compatibilmente con la normativa vigente e con le finalità della Scuola.
4. Non possono essere proponenti di spin-off o start up i membri del Consiglio di amministrazione federato della Scuola per l'intera durata del proprio mandato.

Art. 4 Istruttoria

1. Per la costituzione o il riconoscimento di spin-off o start up della Scuola, i proponenti individuano e incaricano un "referente" che li rappresenti e sottoponga alla Scuola un progetto imprenditoriale, contenente:
- a) gli obiettivi del progetto e la sua descrizione;
 - b) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto con particolare riferimento al carattere innovativo del progetto stesso;
 - c) la descrizione dei profili, dei ruoli e delle mansioni del personale della Scuola coinvolto, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off o start up, al fine di consentire la valutazione della compatibilità con le mansioni istituzionali secondo la legge e i regolamenti interni;
 - d) l'indicazione della compagine sociale con gli apporti di ciascun partecipante;
 - e) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - f) un Business Plan relativo almeno ai primi 3 anni di attività della società spin-off/start up o al numero ulteriore di anni necessari per arrivare a flussi di cassa positivi;
 - g) in caso di start up, le motivazioni per cui si fa richiesta di un impegno della Scuola;
 - h) in caso di spin-off, al quale la Scuola partecipi in qualità di socio, la motivazione della partecipazione della Scuola al capitale sociale e della relativa quota di partecipazione;
 - i) un'indicazione di eventuali potenziali effetti della società spin-off/start up sulle attività accademiche dei proponenti coinvolti e/o sui rapporti con la Scuola (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stima di contratti di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca, percentuale di fatturato dedicata alla ricerca, ...);
 - j) le proposte in ordine a:
 - i. statuto della spin-off o start up;
 - ii. contratto di gestione della proprietà intellettuale generata dalla società nei suoi rapporti con la Scuola;
 - iii. schemi d'atto relativi agli apporti della Scuola necessari all'iniziativa;
 - iv. contratto di licenza del/dei brevetti di proprietà della Scuola, qualora la società sia basata su un risultato della ricerca brevettato;
 - v. limitatamente al caso di richiesta di partecipazione della Scuola al capitale sociale dello spin-off, le proposte di patti parasociali e l'impegno a sottoscriverli a pena di risoluzione della partecipazione della Scuola;
 - vi. per le start up, la partecipazione della Scuola mediante propri rappresentanti negli organi di indirizzo scientifico.

2. Gli organi preposti alla valutazione della proposta potranno chiedere modifiche o integrazioni alla proposta e agli atti di cui al presente articolo.

Art. 5 Procedura di costituzione o riconoscimento di spin-off e start up

1. Il progetto imprenditoriale di cui al precedente articolo è sottoposto all'esame della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico, costituita con decreto rettorale/direttoriale congiunto della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant'Anna e della Scuola IMT Alti Studi Lucca del 1° ottobre 2015, n. 450, e successive modifiche.

2. La Commissione Congiunta, che può essere integrata da altri componenti in base ad esigenze specifiche, può chiedere integrazioni e suggerire eventuali variazioni migliorative del progetto presentato.

3. Al termine dell'istruttoria, la Commissione Congiunta esprime un parere in merito alla fattibilità tecnica ed economica e alle prospettive di sviluppo del progetto imprenditoriale.

4. Il Consiglio di amministrazione federato, acquisito il parere vincolante del Senato accademico, analizza il progetto e la valutazione della Commissione e verifica l'assenza di conflitto tra il prodotto o servizio obiettivo della società spin-off/start up e l'attività propria della Scuola relativa alla formazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico.

5. In caso di esito sfavorevole di tale esame, la proposta di costituzione o riconoscimento di spin-off/start up non è accolta e l'istruttoria ha termine.

6. In caso di esito favorevole, il Consiglio di amministrazione federato è chiamato a valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa e la sua utilità per la Scuola e a verificare che siano soddisfatte le condizioni di partecipazione della Scuola di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

7. In caso di valutazione positiva, il Consiglio di amministrazione federato esprime la volontà della Scuola di supportare la spin-off/start up, precisando le eventuali risorse finanziarie e/o strumentali che la Scuola intende conferire alla stessa. Qualora deliberi in favore dell'attivazione, il Consiglio di amministrazione federato assume al contempo le determinazioni relative:

- a) alle proposte di accordi/convenzioni che regolino i rapporti tra la Scuola e la spin-off/start up;
- b) alla partecipazione della Scuola al capitale sociale delle società spin-off determinandone la misura e la durata;
- c) alla concessione delle autorizzazioni alla partecipazione del personale della Scuola alla spin-off o start up, per quanto di propria competenza.

8. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin-off o start up i proponenti dell'iniziativa.

9. Il Direttore nomina, tra il proprio personale dipendente, il soggetto delegato a rappresentare la Scuola nell'assemblea societaria/consortile e/o negli altri organi degli spin-off o il soggetto delegato a seguire le attività e/o a partecipare agli organi della start up. I soggetti delegati non possono essere soci/consorziati.

Art. 6 Condizioni di partecipazione della Scuola a spin-off

1. La partecipazione agli spin-off in qualità di socio potrà consistere anche dal solo conferimento in natura, e di norma non potrà essere superiore al 10% del capitale sociale, salvo diversa motivata delibera del Consiglio di amministrazione federato.

2. Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà della Scuola e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote. Nell'atto costitutivo della società dovranno essere previste le regole di salvaguardia per la Scuola da applicarsi in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote ed in caso di aumento di capitale.

3. A tal fine lo statuto della spin-off dovrà prevedere, tra l'altro:

- a) che in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci della spin-off, tra cui la Scuola, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
- b) la partecipazione della Scuola nella società spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le

- altre partecipazioni sociali, in modo che le perdite incidano sulle quote o azioni assegnate alla Scuola solo dopo che sia stato azzerato il valore nominale di tutte le altre quote o azioni;
- c) la nomina di un revisore contabile o di un sindaco da parte della Scuola.
4. La partecipazione della Scuola al capitale sociale delle società spin-off può avvenire sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto parasociale, la responsabilità limitata della Scuola.
5. I soci della società spin-off dovranno quindi sottoscrivere con la Scuola adeguati patti parasociali di durata non superiore a cinque anni, in conformità con la legislazione vigente, i quali di norma dovranno prevedere:
- a) l'individuazione di eventuali spazi, attrezzature e servizi che la Scuola potrà mettere a disposizione della start up per lo svolgimento della sua attività, il tempo di utilizzo degli stessi ed eventuali rimborsi richiesti per la concessione di tali apporti, determinati in modo analitico o forfetario;
- b) l'uso del logo "Spin off della Scuola Normale Superiore", con contestuale utilizzo del proprio marchio identificativo, secondo quanto previsto nel presente regolamento, con la clausola che l'autorizzazione all'uso di tale logo e marchio sia soggetta a revoca su insindacabile giudizio della Scuola;
- c) l'impegno dei soci a procedere allo scioglimento della società nel caso in cui le perdite di esercizio superino per due anni consecutivi il limite di perdita eventualmente previsto;
- d) la categoria di quote od azioni privilegiate, postergate a tutte le altre in caso di riduzione del capitale per azioni o quote che saranno riservate alla Scuola;
- e) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanta praticato usualmente sui mercati in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
- f) che i soci non possano deliberare riduzioni, salvo quelle necessarie per coprire perdite, o aumenti di capitale della società spin-off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione della Scuola senza il preventivo consenso della stessa;
- g) che i soci si impegnino che, nel caso di trasferimento della maggioranza (assoluta o relativa) del capitale della società, sia garantita alla Scuola la facoltà di vendere la sua partecipazione alle medesime condizioni e termini di quelle dei soci che trasferiscono la maggioranza;
- h) l'impegno da parte della società spin-off a non svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta dalla Scuola e a salvaguardare il buon nome e gli interessi della stessa;
- i) la possibilità per la Scuola di recedere per sopravvenute esigenze di politica accademica, con particolare riguardo agli indirizzi della ricerca o nel caso in cui le attività svolte dalla spin-off siano in contrasto con principi deontologici o siano lesive dei diritti fondamentali della persona; il recesso deve avvenire secondo le modalità ed i criteri di cui all' art. 2473 del codice civile;
- l) un'opzione di vendita della partecipazione della Scuola nella società spin-off nei confronti dei firmatari dei patti parasociali, esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali ad un prezzo di mercato alla data di esercizio dell'opzione e comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione. Il valore di mercato, se non concordato tra le parti, sarà determinato da un esperto indipendente nominato dalle parti o, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza previste dal D. Lgs. 33/2013, e ss.mm.ii.

Art. 7 Condizioni di partecipazione della Scuola a spin-off e a start up non in qualità di socio

1. Il presente articolo si applica ai casi di costituzione o riconoscimento di spin-off e start up ai quali la Scuola partecipa non in qualità di socio. Nei predetti casi i rapporti tra la Scuola e le società sono definiti da appositi atti, che disciplinano:

- a) l'individuazione di eventuali spazi, attrezzature e servizi che la Scuola potrà mettere a disposizione per lo svolgimento della sua attività, il tempo di utilizzo degli stessi ed eventuali rimborsi richiesti per la concessione di tali apporti, determinati in modo analitico o forfetario;
- b) l'uso del logo "Spin off della Scuola Normale Superiore" ovvero "Start up della Scuola Normale Superiore", con contestuale utilizzo del proprio marchio identificativo, secondo quanto previsto nel presente regolamento, con la clausola che l'autorizzazione all'uso di tale logo e marchio sia soggetta a revoca su insindacabile giudizio della Scuola;
- c) l'impegno da parte delle società a fornire annualmente alla Scuola la relazione delle attività;
- d) l'impegno da parte delle società a non svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta dalla Scuola e a salvaguardare il buon nome e gli interessi della stessa;
- e) la possibilità per la Scuola di recedere per sopravvenute esigenze di politica accademica, con particolare riguardo agli indirizzi della ricerca o nel caso in cui le attività svolte dalla società siano in contrasto con principi deontologici o siano lesive dei diritti fondamentali della persona.

Art. 8 Partecipazione del personale alle attività di spin-off e start up

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività di spin-off e start up costituisce per la Scuola garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa della Scuola. Pertanto tale personale deve partecipare al capitale dello spin-off stesso impegnandosi, qualora la Scuola partecipi in qualità di socio, a non cedere la propria quota per tutta la durata della partecipazione della Scuola.
2. Le forme di autorizzazione e di incompatibilità per i partecipanti sono definite dalla legge e dai regolamenti della Scuola. Nell'ambito delle incompatibilità definite a norma di legge, i Presidi delle Classi Accademiche della Scuola sono equiparati ai Direttori di Dipartimento.
3. In ogni caso, il soggetto autorizzato ad operare in società spin-off/start up ai sensi del presente regolamento sarà tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti della Scuola e delle sue attività.
4. I titolari di assegni di ricerca, di borse di perfezionamento/dottorato e di altre borse sono tenuti a richiedere preventivamente l'autorizzazione al Consiglio della Classe Accademica di riferimento per qualunque incarico esterno alla Scuola stessa, specificando l'ammontare del tempo previsto per lo svolgimento delle suddette attività esterne rispetto a quelle istituzionali.
5. Qualora un allievo ordinario o perfezionando svolga la propria attività di ricerca all'interno della spin-off/start up, il Consiglio della Classe Accademica competente provvederà a nominare un tutore che assicurerà al Consiglio stesso che l'attività dell'allievo all'interno della spin-off/start up sia pienamente congrua con il regolamento didattico della Scuola. Il tutore non può essere un docente socio della spin-off/start up.

Art. 9 Conflitto di interessi

1. E' fatto espresso divieto a tutti i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 che partecipino alle società aventi caratteristiche di spin-off o start up della Scuola di svolgere attività in concorrenza con quella della Scuola.
2. I suddetti soggetti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Scuola eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nella svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
3. I soggetti di cui al comma 1 che partecipino a qualunque titolo a società spin-off o start up non possono esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni di organi collegiali della Scuola nelle quali abbiano, per conto proprio, della società o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Scuola.
4. Il rapporto di lavoro con la Scuola non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
5. La società spin-off, qualora partecipata dalla Scuola in qualità di socio, deve garantire alla Scuola un diritto di prelazione, rispetto ad altri committenti pubblici o privati, nell'affidamento di attività di ricerca che la società stessa non è in grado di svolgere in tutto o in parte autonomamente.

6. La vigilanza in merito all'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento ed alle norme di Legge relative alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è effettuata dal Direttore o suo delegato.
7. Questi, una volta accertata la violazione delle suddette norme, provvede a comunicare agli Organi accademici competenti i nominativi del personale e le cause della violazione per i provvedimenti di competenza. Al fine di consentire il corretto svolgimento della vigilanza, gli spin-off e le start up sono tenute ad inviare ogni documento contabile o amministrativo richiesto dalla Scuola.
8. Restano applicabili le discipline normative in materia di incompatibilità, obbligo di astensione e conflitto di interessi.

Art. 10 Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dalla società spin-off o start up successivamente alla sua costituzione appartiene alla società stessa.
2. Tale disposizione non si applica qualora i risultati della ricerca:
 - a) siano stati anche in parte generati in epoca anteriore alla costituzione della spin-off o della start up;
 - b) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture della Scuola;
 - c) siano stati conseguiti nell'interesse di altri soggetti committenti.
3. Ai risultati conseguiti nei suddetti casi da inventori afferenti alla Scuola si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dai regolamenti interni.
4. I risultati delle ricerche relative ad attività, know-how e/o brevetti conferiti dalla Scuola agli spin-off o start up spettano anche alla Scuola nella misura da concordarsi tra le parti.

Art. 11 Autorizzazione all'utilizzo del marchio e del logo

1. Agli spin-off partecipati dalla Scuola in qualità di socio viene concesso l'utilizzo gratuito del logo "Spin off della Scuola Normale Superiore", con contestuale utilizzo del proprio marchio identificativo, in base ad un apposito contratto di licenza, per il periodo di partecipazione della Scuola al capitale sociale.
2. Tale contratto deve prevedere che la società spin-off garantisca e tenga indenne la Scuola da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del marchio nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo della stessa.
3. Dovranno comunque evitarsi comportamenti che possano ledere nome e immagine della Scuola e dovrà garantirsi l'attribuzione ad essa, in caso di risultati della ricerca, del giusto riconoscimento dell'apporto anche in termini di nome e immagine direttamente forniti o di collegamento con il proprio personale coinvolto.
4. Qualora la Scuola cessi di essere socia della spin-off, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del marchio, salvo specifici accordi.
5. Alle start up della Scuola può essere concesso l'utilizzo del logo "Start up della Scuola Normale Superiore", con contestuale utilizzo del proprio marchio identificativo, in base ad un apposito contratto di licenza che disciplini esplicitamente le condizioni di revoca o recesso dal contratto da parte della Scuola.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene approvato dal Senato accademico, emanato con decreto del Direttore pubblicato all'albo ufficiale on-line della Scuola ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Senato accademico, emanate con Decreto del Direttore pubblicato all'albo ufficiale on-line della Scuola ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.